

RAVVEDIMENTO DAL 29/11/2008

ART. 16 D.L. 185/2008

✓ **Calcolo importo**

Pagamento da effettuare entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve)

1. **tributo dovuto** e non versato (o versato parzialmente);
2. **sanzione del 2,50%** (1/12 del 30%: art. 4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.
3. **interessi legali** maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento, calcolati secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{tributo dovuto} \times \text{tasso legale annuo} \times \text{numero di giorni}}{365}$$

Pagamento da effettuare entro un anno dalla scadenza (ravvedimento lungo)

1. **tributo dovuto** e non versato (o versato parzialmente);
2. **sanzione del 3%** (1/10 del 30%: art. 4 comma 3 D.M. 54/2005) del tributo dovuto.
3. **interessi legali** maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento, calcolati secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{tributo dovuto} \times \text{tasso legale annuo} \times \text{numero di giorni}}{365}$$

✓ **Modalità di pagamento tramite modello F24**

Nella **"SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"** del modello, devono essere indicati:

- la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento
- i codici tributo relativi al diritto, agli interessi e alla sanzione, come indicati nell'esempio sottostante
- l'anno di riferimento cui si riferisce il versamento
- gli importi a debito

In caso di versamento del diritto annuale omesso o incompleto, il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo totale o parziale.

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI					
Codice ente/ codice comune	Codice tributo	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito	
TO	3850	2008	tributo		
TO	3851	2008	interessi		
TO	3852	2008	sanzione		
		TOTALE			SALDO

Il tasso legale fino al 31/12/2007 è pari al 2,5%, mentre dal 01/01/2008 passa al 3%

Versamenti annuali:

- per le società di capitali la scadenza da cui far decorrere il calcolo degli interessi per il ravvedimento è il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2007 (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006)

SCADENZE IMPRESE GIA' ISCRITTE

Soggetti	Scadenza originaria	- Maggiorazione 0,40% -Ravvedimento breve: sanzione 3,75% dal 29/11/2008 sanzione 2,50%	Ravvedimento lungo: sanzione 6% dal 29/11/2008 sanzione 3 %
Imprese individuali e soggetti collettivi	16/06/2008	16/07/2008	16/06/2009
Società di capitali con approvazione bilancio 4 mesi	16/06/2008	16/07/2008	16/06/2009
Società di capitali con approvazione bilancio oltre i 4 mesi	Il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	nei 30 giorni successivi	entro 1 anno dalla scadenza originaria
Società di capitali che non approvano il bilancio nei termini	16/07/2008	16/08/2008	16/07/2009
Società di capitali con esercizio non solare che approvano il bilancio entro i 4 mesi	Il 16 del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio	nei 30 giorni successivi	entro 1 anno dalla scadenza originaria
Società di capitali con esercizio non solare che approvano il bilancio oltre i 4 mesi	Il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio	nei 30 giorni successivi	entro 1 anno dalla scadenza originaria
Società di capitali con esercizio non solare che non approvano il bilancio nei termini	Il 16 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio	nei 30 giorni successivi	entro 1 anno dalla scadenza originaria

SCADENZE NUOVE IMPRESE

Soggetti	Scadenza originaria	Ravvedimento breve	Ravvedimento lungo:
-Iscrizione nuove imprese -Apertura unità locali	entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o dell'annotazione nel Registro delle imprese	nei 30 giorni successivi con interessi calcolati dal 31° giorno	entro 1 anno dalla scadenza originaria con interessi calcolati dal 31° giorno